



AREA 1 - AAGG-SERV. PERSONA-ATT.PROD.-TEMPO LIBERO

Oggetto:

Art. 67 C.C.N.L. 21.05.2018 "Fondo risorse decentrate: costituzione" - Fondo Anno 2021

Cig:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 241 del 27-08-2021

N. Generale 673 del 26-11-2021

Preliminare n. 103 del 27-08-2021

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tutt'ora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale delle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- **che l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";**

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.Lgs. n. 75/2017;
- che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art.67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 che suddivide tali risorse in due categorie:
 - **ai commi 1 e 2 risorse stabili**, aventi carattere di "certezza, stabilità e continuità di competenza dirigenziale", le quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti di lavoro;
 - **ai commi 3,4, 5 e 6 risorse variabili**, aventi carattere di "eventualità e variabilità" annualmente modificabili e di competenza dell'organo politico che formula le direttive delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

DATO ATTO che, anche sulla base delle disposizioni dettate dal CCNL del 21.05.2018, la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio delle trattative per la stipula del contratto stesso;

PRESO ATTO:

- che il trattamento accessorio del personale dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 e che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis D.L. 78/2010 e art. 1 c. 236 L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
- che il fondo per l'anno 2016 è stato calcolato in € 135.322,21 di cui:
 - parte stabile € 130.420,00
 - parte variabile€ 4.902,21;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

VISTO, l'art. 67, comma 1 rubricato "**Fondo risorse decentrate: costituzione**" del CCNL del 21.05.2018 il quale prevede, che: " A decorrere dall'anno 2018, il "*Fondo risorse decentrate*", è costituito da un **unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili**, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 le risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

PRESO ATTO che l'importo consolidato di cui al superiore articolo 67, comma 1, può essere **stabilmente incrementato** dagli importi di cui all'art. 67, comma 2 dalla lett. a) alla lett. h) e nella fattispecie:

- "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", **art.67 comma 2, lett. a);**
- "di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data", **art.67 comma 2, lett. b);**
- "dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno", **art.67 comma 2, lett. c);**

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**

a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 149.475,00;**

- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**

• **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 5.408,00;**

• **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 1.488,00;**

RILEVATO che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2021, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 3.868,75;**

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte stabile - ammonta ad **Euro 160.239,75 di cui:**

- risorse soggetto al limite € 153.343,75
- risorse non soggette al limite 6.896,00;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13:11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di **Euro 19.055,00**, rideterminando pertanto la parte stabile del fondo in parola in Euro **134.288,75**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – non è composto da nessuna voci di parte variabile, in quanto:

- il personale cessato nel corso dell'anno precedente non risulta titolare di RIA (art. 67, comma 3, lett. d)
- non risultano essere state certificate da parte del responsabile dell'Area Finanziarie economie derivanti dall'anno 2020;

RILEVATO che per effetto di quanto sopra la parte variabile anno 2021 non è alimentata da alcuna risorsa e pertanto l'importo ammonta ad **Euro 0**.

STABILITO pertanto che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021, depurato delle voci escluse di cui all'art. 67 comma 2 lett. a e b), è pari ad **Euro 134.288,75**.

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

VISTA la dichiarazione congiunta n.5, allegata al CCNL 2016-2018, la quale prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*;

VISTO l'art. 11 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 il quale precisa che *"in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*, con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art. 67, comma 2 lett.a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2021 sono pari ad € **1.488,24** (art. 67, comma 2, lett. b) e pari ad € **5.408,00** (art. 67, comma 2, lett. a), stante che risultavano in servizio alla data del 31.12.2015 n. 64 unità di personale destinatarie del CCNL del 21.05.2019;

DATO ATTO che gli incrementi per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018, incidenti sul totale del fondo de quo per **Euro 6.896,00** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

RILEVATO CHE:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *"il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019"*;

PRESO ATTO che al momento non sono pervenute indicazioni operative specifiche sulle concrete modalità di calcolo dell'adeguamento di cui in parola, e che permangono numerosi dubbi, evidenziati in dottrina, circa la corretta determinazione del valore incrementale della dotazione organica;

RILEVATO che, in ogni caso, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

ATTESO che, alla luce della stima effettuata sul personale, secondo un'impostazione prudenziale, non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2021 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma;

- **VERIFICATO** che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane pertanto determinato nel suo originario importo di Euro € **141.184,75** (ossia 134.288,75 + € 6.896,00 importo non soggetto a vincolo inserito in dichiarazione congiunta n. 5 (art. 67, co.2, lett. a) e b);

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 nelle risultanze di cui al prospetto alla presente allegato sotto la lett. A) nel rispetto delle nuove regole normative contrattuali di cui all'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018;

DATO ATTO, sulla scorta delle indicazioni contrattuali vigenti, che:

- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL del 21.05.2018, vengono definite in un unico importo consolidato pari ad € 149.475,00 (depurate delle decurtazioni permanenti € 130.420,09) così come certificato dal Revisore dei Conti con nota prot. n. 11747 del 24.09.2019, importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- il fondo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, viene incrementato:
- di un importo pari 5.408,00, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del
Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (**art.67 comma 2, lett. a**);
- di un importo pari ad € 1.488,24; per incrementare l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (**art. 67, comma 2 lett. b**);
- di un importo pari ad € 1.588,75 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 (**art. 67, comma 2, lett. c**);

RILEVATO che la parte stabile del fondo non viene attualmente incrementata in relazione all'ipotesi di aumento della dotazione organica conseguente all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, annualità 2021 evidenziando che la possibilità di tale aumento è riferito alla consistenza effettiva della dotazione organica e pertanto sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio;

ATTESO:

- che la decurtazione operata per effetto della riduzione di personale (unità) di cui al comma 236 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è pari ad € **19.055,09**;
- che le riduzioni del trattamento accessorio di cui sopra si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

DATO ATTO in particolare che, come evidenziato nel ridetto prospetto di raccordo all. A), al fine di garantire il rispetto del limite di legge, contenendo a tal fine il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021 nella somma delle sue macro-componenti entro l'equivalente importo dell'anno 2016, non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;

PRESO ATTO:

- che le risorse di detto fondo da destinare per il pagamento della progressione orizzontale del personale e per il pagamento dell'indennità di comparto (**destinazioni storiche e vincolate**) nonché per il pagamento delle progressioni economiche a regime ammonta a complessivi € **40.263,34** la cui spesa risulta già impegnata nei capitoli afferenti le voci stipendiali del personale;
- che pertanto le risorse da ripartire per gli altri istituti contemplati dall'art. 17 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 e dall'art. 68 C.C.N.L. del 21.05.2018 ammontano ad € **100.921,41**;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare:

- i vigenti limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche*

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....."

- i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla legge 147/2014, per l'anno 2020;
- le disposizioni legate al patto di stabilità disciplinate all'art. 16, comma 31 e del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e convertito nella legge 14.9.2011 n. 148 nonché il primo comma dell'art. 31 della legge 183 del 12.11.2012;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

VISTI:

- il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 18/06/2021;
- il PEG contabile Anno 2021/2023 approvato con deliberazione G.M. n.73 del 25/06/21;

VISTO l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

PRESO ATTO delle disposizioni in materia di attribuzione ai Responsabili dei servizi dei compiti di attivazione dei programmi dell'Amministrazione come definiti dall'art. 107 del Testo Unico delle leggi degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la determinazione sindacale n. 9 del 07.07.2021 con la quale la sottoscritta è stata confermata Responsabile dell'Area "Affari Istituzionali – Servizi alla Persona – Attività Produttive e Tempo Libero";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

DETERMINA DI

PRECISARE come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione.

COSTITUIRE ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed Autonomie Locali del 21.05.2018, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 nelle risultanze di cui al prospetto alla presente allegato sotto la lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale acclarante un importo complessivo di € **141.184,75** di cui:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- **parte stabile** € **141.184,75** (ossia 134.288,75 + € 6.896,00 importo non soggetto a vincolo inserito in dichiarazione congiunta n. 5 (art. 67, co.2, lett. a) e b);
- **parte variabile** € ...0.

DARE ATTO:

- che la determinazione del Fondo per l'anno 2021, così come con la presente determinazione operata, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali, rilevando che al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, il fondo nella somma delle sue macro componenti entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note;
- che si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i.;

IMPEGNARE:

- la somma di 40.263,34, come riportato nell'allegato B) oltre gli oneri a carico dell'ente, riferentesi al pagamento della progressione orizzontale del personale ed al pagamento dell'indennità di comparto risultano imputati sui capitoli afferenti le voci stipendiali del personale del bilancio per l'esercizio in corso;
- l'ulteriore somma prevista pari ad € 100.921,41, nel rispetto del principio contabile 4.2 riferentesi alla spesa del personale nell'ambito della contrattazione decentrata al cap. 6450 "Fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi" con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021 qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
- subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità delle spese e l'imputazione (applicazione del principio contabile 4.1, nonché deliberazione della corte dei conti Molise n.15/2018).

PRECISARE che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2021:

- ha come base di riferimento il fondo decentrato per l'anno 2016 e ne costituisce limite ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- rientra nei limiti del fondo 2016;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- consente di rispettare i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute agli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

DARE ATTO che, a norma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diventa esecutivo con l'applicazione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento necessita del parere del revisore dei conti;

INFORMARE del presente atto le OO.SS. e le R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA

(Firmato elettronicamente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Il Responsabile dell'Area

- **Vista** la superiore proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, CALOGERA CASTELLANA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

DETERMINA

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento CALOGERA CASTELLANA indicata in premessa, per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



PRELIMINARE DI DETERMINA

AREA 1 - AAGG-SERV. PERSONA-ATT.PROD.-TEMPO LIBERO

n. 103 del 27-08-2021

Oggetto:

Art. 67 C.C.N.L. 21.05.2018 "Fondo risorse decentrate: costituzione" - Fondo Anno 2021

Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 27-08-2021

Il Responsabile dell'Area

DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA
(Firmato digitalmente)



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



AREA 1 - AAGG-SERV. PERSONA-ATT.PROD.-TEMPO LIBERO

Oggetto:

Art. 67 C.C.N.L. 21.05.2018 "Fondo risorse decentrate: costituzione" -
Fondo Anno 2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 241 del 27-08-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esito: **Favorevole**

Impegno N. 444 del 22-11-2021 a Competenza CIG	
5° livello 01.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 6450 / Articolo FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	
Causale	Art. 67 C.C.N.L. 21.05.2018 Fondo risorse decentrate: costituzione - Fondo Anno 2021
Importo 2021	Euro 100.921,41

Caltavuturo, 22-11-2021

IL RESP.LE DELL'AREA FINANZIARIA

DOTT. GAETANO MIGLIORE
(Firmato digitalmente)



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



AREA 1 - AAGG-SERV. PERSONA-ATT.PROD.-TEMPO LIBERO

Oggetto:

Art. 67 C.C.N.L. 21.05.2018 "Fondo risorse decentrate: costituzione" -
Fondo Anno 2021

DETERMINAZIONE

N. 241 del 27-08-2021

N. Generale 673 del 26-11-2021

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale di questo Comune, con decorrenza dal 09-12-2021.

N. Reg. Albo: 1485

Caltavuturo, 09-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DOTT.SSA CALOGERA

CASTELLANA

(Firmato digitalmente)

ICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	149.475,00
--	------------

ORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
TRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	3.868,75
ORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
ATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
ORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
REMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
REMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	3.868,75

ORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
REMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - RIAZIONE CONGIUNTA N. 5	5.408,00
ERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - RIAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.488,00
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	6.896,00

ORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	
NSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETTERA A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
ARMIA DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI VICHE (2016/2017)	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL S. 165/2001	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
IONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
SI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	
TTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	
TAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	

ORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
OMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE REGIONALE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
OMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	
SOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETTERA A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
ARMIA DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI AUTONOMIE N. 34/2016	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE - S. 163/2006	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI VICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL S. 165/2001	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - incentivi per recupero della IMU (Art. 1 comma 1091 Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018)	
IFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - Incentivi Servizi Demografici ANPR	
SE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	

TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	
---	--

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	160.239,75
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	153.343,75
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	6.896,00

Decurtazioni	
ECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	19.055,00
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 75/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI....	
TOTALE DECURTAZIONI	19.055,00

TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	141.184,75
---	-------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	141.184,75
--	-------------------

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016		ANNO 2020	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni economiche)	135.322,21		160.239,75	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DEL D.L. 78/2010 (con segno meno)	19.055,00		19.055,00	
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO E DECURTAZIONI				
TOTALE LORDO		154.377,21		141.184,75
ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			6.896,00	
ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
TOTALE VOCI ESCLUSE				6.896,00
TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE		135.322,21		134.288,75
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A TITOLO DI INCARICO				
ADeguamento DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI AZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS COMMA 2 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				
ADeguamento DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE				
ADeguamento AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL				
ADeguamento DA RIDUZIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SECONDO IL MODELLO DI LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				
ADeguamento DA RIDUZIONE STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)				
ADeguamento LIMITE EX ART. 33, COMMA 2, D.L. 34/2019 - SOLO PER I COMUNI E IN CASO DI VERIFICA DELLA CONDIZIONE NORMA				
ADeguamento DA RIDUZIONE EX ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		135.322,21		134.288,75

DECURTAZIONE DA OPERARE

1.033,46

se positivo nessuna decurtazione
se negativo si compila automaticamente e la decurtazione di cui sopra


All.B)

RISORSE DESTINATE AGLI ISTITUTI DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 1 CCNL 21/05/2018)

ANNO 2021

DESTINAZIONI STORICHE E VINCOLATE	
- per retribuzione exLED	797,28
- differenziali progressioni economiche a regime	1.488,24
- importo per unità di euro 83,20 per unità di personale al 31.12.2015	5.408,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE (art. 68, C. 1, ccnl 21/05/2018)	
- per progressione orizzontale dall'1.4.99	1.383,07
- per progressione orizzontale dall'1.1.2000	275,27
- per progressione orizzontale dall'1.1.2002	1.508,81
- per progressione orizzontale dall'1.1.2009	2.843,73
	13.704,40
- per indennità di comparto (art. 68, C. 1, ccnl 21/05/2018)	18.865,42
TOTALE DESTINAZIONE STORICA VINCOLATA	40.263,34

COMUNE DI CALTAVUTURO



Al dott. Gaetano Migliore
Alla dott.ssa Calogera Castellana
e.p.c. al Sindaco
 al Segretario Comunale

PARERE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

Oggi in data 02.12.2020, il sottoscritto Dott. Angelo Ventura, Revisore Unico dei Conti del Comune di Caltavuturo nominato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.11.2019,

VISTO

- la richiesta di parere pervenuta a mezzo pec in data 01.12.2021 ad oggetto "FES 2021 Richiesta parere ex art. 4 CCNL 22.1.2004 prot. 17121 del 01.12.2021;
- la Determinazione R.R. n. 241 del 27.08.2021 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 - anno 2021;
- la deliberazione di C.C. n. 32 del 18.06.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di G.M. n. 73 del 25.06.2021 di approvazione del P.E.G. 2021/2023;
- il D. Lgs 267/2000;
- il D.L 34/2019;
- la L.R. 30/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 75/2017;
- il CCNL 21 maggio 2018;

PREMESSO CHE

- l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di Revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 che ne disciplina le caratteristiche delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO

- che il D.M. del 17 marzo 2020 attuativo delle regole introdotte dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 che, tra l'altro, tratta l'obbligo di adeguamento in aumento del limite richiamato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivate dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- che la circolare interministeriale esplicativa del 13.05.2020 ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018 e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*;
- che, in base a quanto esposto nella deliberazione, si reputa che la consistenza della dotazione organica nel 2021 non dovrebbe essere superiore rispetto a quella in servizio al 31.12.2018;
- di quanto precisato al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del d. lgs 118/2011, ovvero

l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

...

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato,

avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziati e impegnati in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

ATTESO

- che per l'anno 2016 il fondo è stato calcolato in € 135.322,21 di cui:
 - parte stabile € 130.420,00
 - parte variabile € 4.902,21
 - il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della verifica dei limiti per la costituzione del fondo del salario accessorio anno 2021;
 - che per l'anno 2021 il Fondo delle risorse decentrate nella composizione di cui all'allegato A della deliberazione oggetto di parere ha un importo in € 160.239,75 di cui:
 - parte stabile € 160.239,75 (di cui € 6.896,00 non soggetto a vincolo
- inseriti in dichiarazione congiunta n. 5 (art. 67, comma 2 lett. a) e b))
- parte variabile € 0,00
 - l'importo di cui sopra, ovvero il valore di € 153.343,75 (dato da € 160.239,75 al netto di € 6.896,00), deve essere ulteriormente ridotto dell'importo dato dalle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 che è pari a € 19.055,00;
 - che in ragione di dette decurtazioni l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021 è pari a € 134.288,75;

ESAMINATA

la documentazione ricevuta a mezzo posta elettronica certificata in data 01.12.2021;

RILEVATO

- che il Fondo per le risorse decentrate per come presentato nella determinazione oggetto di parere rispetta i vigenti limiti dell'art. 23 del D. Lgs 75/2017;
- il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area F.F. dott.sa Calogera Castellana;

- il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dott. Gaetano Migliore;

RACCOMANDA

- di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- di procedere alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo entro la fine dell'anno 2021;
- per il futuro, di attuare la costituzione del Fondo in tempi più rapidi al fine di permettere la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo in tempi meno a ridosso della fine dell'anno.

CERTIFICA

- la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001).
- il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021 afferenti la spesa del personale.

Tanto si doveva.

Il Revisore dei Conti
Dott. Angelo Ventura
Firmato digitalmente



Da "Dott. Angelo Ventura" <angeloventura@pec.it>

A "protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data giovedì 2 dicembre 2021 - 10:50

Parere del Revisore al FES 2021


Spett.le Comune di Caltavuturo

la presente per inviare il parere di cui in oggetto.

Cordialmente

Dott. Angelo Ventura

Il Revisore dei Conti




Allegato(i)

Parere Revisore Fondo FES 2021.pdf (52 KB)

APRILE 2021

"CACCAMO SERVIZI" Soc. Coop. Sociale a r.l.
Sede Legale: Via San Giuseppe n. 30
90018 TERMINI IMERESE (PA)
Sede Amm.va: Via G. Sansone, 58
90012 CACCAMO (PA)
P.IVA 03726700820 ~ C.F. 96003230826

PERIODO APRILE 2021

Cognome e nome	Periodo cui si riferisce la liquidazione	IMPORTO RETTA E COMPENSO FISSO	Totale giornate	IMPORTO
Vacante Giuseppe	Dal 01/04/2021 AL 30/04/2021	€ 22,37	30	€ 671,10
		€ 1.680,59	1	€ 1.680,59
		IMPONIBILE		€ 2.351,69